Of counsel
Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Veronica Praudi
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Andrea Friggeri
Dott.ssa Katia Borghi
Dott.ssa Nunzia Rivieccio
Dott. Matteo Giovannini
Dott.ssa Morena Carpinteri
Dott.ssa Alessia Testa

Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti

Loro sedi

Reggio Emilia, lì 05/11/2026

CIRCOLARE N. 40/2026

Approfondimento

Oggetto: Contributi pubblici di entità significativa – Obblighi per le imprese beneficiarie dei contributi percepiti nel 2026

1. Premessa

La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, commi 857-858) ha introdotto un nuovo obbligo a carico delle imprese e degli enti che nel corso del 2025 e anni seguenti hanno percepito **contributi pubblici di importo rilevante** da parte di amministrazioni centrali dello Stato, società pubbliche statali o enti pubblici non economici vigilati dallo Stato.

In tali casi, l'organo di controllo della società (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) è tenuto a svolgere specifiche verifiche e a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) un'apposita relazione **entro il 30 aprile 2027**.

Il regolamento attuativo è stato emanato con DPCM 26 marzo 2026, n. 84.

Il DPCM si applica espressamente ai contributi percepiti a partire dal 1° gennaio 2025. Per il 2025, tuttavia, il regolamento è entrato in vigore dopo il termine ordinario di trasmissione della relazione (30 aprile 2026). Quindi non si è proceduto all'inoltro della relazione da parte dell'organo di controllo.

2. Quando scatta l'obbligo: i contributi "significativi"

Un contributo pubblico è considerato "di entità significativa" – e quindi soggetto agli obblighi di verifica – quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

Requisiti qualitativi (tutti necessari):

- Erogatore: Ministero/Agenzia fiscale/Presidenza del Consiglio, oppure Società pubblica statale a partecipazione maggioritaria (escluse quotate), oppure Ente pubblico non economico vigilato centralmente;
- Destinazione: finalità o progetto specifico di interesse pubblico;

SGB & Partners
Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

- Forma: somma di denaro (sono esclusi beni, servizi, garanzie, agevolazioni fiscali).

Ricorrendo i requisiti qualitativi, il contributo è significativo se si verifica **almeno uno dei seguenti criteri quantitativ**i:

- Soglia assoluta: Importo annuo del contributo (o dei contributi cumulati) > 1.000.000 Euro;
- Soglia relativa: Contributo < 1.000.000 Euro ma >= 50% del valore della produzione 2026 (per le società) o delle entrate complessive (per gli enti).

Cumulo

La soglia di 1.000.000 Euro si verifica sommando tutti i contributi rilevanti percepiti nel 2026, anche da enti erogatori diversi.

3. **Cosa è escluso**

Non rientrano nella disciplina:

- contributi automatici erogati alla generalità dei soggetti;
- crediti d'imposta di qualsiasi tipo;
- contributi con natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria;
- contributi erogati da Regioni, Province o Comuni (la norma riguarda solo le amministrazioni centrali);
- soggetti esclusi: Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), ONLUS iscritte all'anagrafe, enti religiosi civilmente riconosciuti.

4. **Cosa deve fare l'organo di controllo**

Se la società ha percepito nel 2026 contributi pubblici che rientrano nel perimetro descritto, l'organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) dovrà:

a) verificare che i contributi siano stati utilizzati in conformità alle finalità per cui sono stati concessi;
b) controllare la tracciabilità dei flussi finanziari e la completezza della documentazione;
c) verificare il rispetto del limite di spesa previsto dalla legge (le spese 2026 per le medesime finalità non devono superare la media delle spese 2021-2023, salvo progetti straordinari);
d) redigere e inviare al MEF un'apposita relazione entro il 30 aprile 2027.

Con riferimento al punto c) si pongono una serie di problemi. L'art. 1, comma 858 della legge 207/2024 richiama l'art. 1 commi 590 e segg. della legge 160/2019 secondo i quali le pubbliche amministrazioni, anche costituite in forma di società, non possono effettuare acquisti di beni e servizi di cui alle voci B6, B7 e B8 del conto economico per un importo superiore al valore medio sostenuto nei 3 esercizi 2021-2023. **La norma riguarda le pubbliche amministrazioni e non le società private per cui si ritiene che tale condizione non si applichi a dette ultime società.**

5. **Cosa deve fare la società**

SGB & Partners
Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

La società deve verificare se nel 2026 ha percepito contributi pubblici da Ministeri, Agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio, società pubbliche statali o enti pubblici non economici vigilati di "importo rilevante" nel senso sopra indicato.

Se la risposta è affermativa, predisporre un elenco completo dei contributi ricevuti con: denominazione/progetto, ente erogatore, importo concesso, importo effettivamente percepito, data di accredito e finalità finanziata.

Per ciascun contributo la società dovrà:

- raccogliere: atto di concessione (decreto, delibera, convenzione), comunicazione di erogazione, estratto conto con evidenza dell'accredito, piano finanziario e documentazione tecnica di progetto;
- fornire all'organo di controllo i dati di bilancio 2026 (valore della produzione) e i bilanci 2021-2023 per il calcolo del tetto di spesa. In realtà abbiamo visto che quest'ultima condizione non dovrebbe applicarsi alle società private.

6. <u>Sanzioni</u>

L'art. 2, comma 3 del DPCM 26 marzo 2026, n. 84 stabilisce che il mancato invio della relazione oppure la comunicazione della mancata realizzazione del progetto o del mancato rispetto delle finalità finanziate sono valutati ai fini dell'eventuale ammissione a contributi pubblici successivi, compreso il medesimo contributo qualora ne sia prevista l'erogazione nell'annualità seguente.

Non è invece prevista una sanzione amministrativa pecuniaria automatica nei confronti dell'organo di controllo.

Tuttavia, l'omesso invio della relazione da parte dell'organo di controllo costituisce potenzialmente una violazione di un obbligo di legge. Pertanto, può assumere rilievo ai sensi dell'art. 2407 c.c. con la conseguente responsabilità risarcitoria. Per esempio, se una società perde un successivo contributo a causa dell'omissione dell'organo di controllo, potrebbe prospettarsi una responsabilità di quest'ultimo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners
Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it